SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XCV
n. 5

RELAZIONE

SULLO STATO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

(Anno 2021)

(Articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Presentata dal Ministro della giustizia

(CARTABIA)

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 2022

m_dg.DAG.28/07/2022.0158603.U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

Al sig. Capo di Gabinetto

e, p.c.,

al sig. Capo del Dipartimento

OGGETTO:	Relazione al Parlamento sullo stato delle spese di giustizia – Art. 37, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011. Annualità 2021 – Contributo della Direzione generale degli affari interni. Rif. prot. GAB n. 14493.U e prot. DAG n. 91482.E del 27/04/2022.

Riferimenti normativi

Con l'art. 37, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, è stato previsto che, "*a decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente*".

L'art. 37, comma 17, del decreto-legge citato dispone, inoltre, che se "*dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate in bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento*".

Spese di giustizia e capitoli di bilancio

Tra le "*spese di giustizia*" rientrano quelle relative allo svolgimento del processo penale e per le intercettazioni (che sono sempre anticipate dall'erario, salvo l'eventuale recupero a carico del condannato), quelle relative al processo civile quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quelle per la magistratura onoraria.

Ai fini del monitoraggio delle spese di giustizia e per una specifica allocazione delle stesse, nel bilancio del Ministero della giustizia sono stati previsti tre distinti capitoli (1360, 1362 e 1363):

- a valere sul capitolo 1360 "*spese di giustizia*" viene imputata la generalità delle spese processuali quali, ad esempio, quelle per consulenti, periti, traduttori, custodi, difensori, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali;
- a valere sul capitolo 1363 "*spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni*", vengono imputate le spese per le intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali;
- il capitolo 1362 accoglie, invece, la spesa relativa alle indennità spettanti alla magistratura onoraria.

Capitolo 1360 *"spese di giustizia"*

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.04-10-2022.0031028.U_Relazione sullo stato delle spese di giu.pdf pag. 1 di 11

ANNO 2021

Nell'anno 2021 lo stanziamento iniziale del cap. 1360, p.g. 1, è pari ad euro 592.990.940, a fronte di uno stanziamento totale definitivo di euro 648.590.940, in linea con la spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2021 e superiore a 640 milioni di euro, con conseguente insussistenza di situazioni debitorie pregresse al 31.12.2021, sulla base delle risorse finanziarie in conto residui disponibili.

Capitolo 1360, p.g. 1, anno 2021

capitolo	dotazione iniziale di bilancio	variazione di bilancio	stanziamento definitivo	spesa relativa anno 2021	**debiti fuori bilancio**
1360/1	592.990.940	55.600.000	648.590.940	646.000.000*	**0***

* *dati aggiornati al 30 giugno 2022*

Si indicano di seguito le principali voci di spesa che hanno concorso a formare il totale della spesa di giustizia relativa al cap. 1360 nell'ultimo biennio, tenendo anche conto della rilevazione che viene condotta dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa sulle spese di giustizia iscritte nel registro delle spese pagate dall'Erario (mod. 1/A/SG):

Voci di Spesa cap. 1360	Anno 2021*	anno 2020
ausiliari del magistrato (consulenti, periti, traduttori, ecc.) – **dati DGSTAT al netto di imposte e oneri**	128.000.000	119.000.000
difensori di ufficio e di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato – **dati DGSTAT al netto di imposte e oneri**	370.000.000	364.000.000
spese per la notificazione di atti giudiziari	33.000.000	39.000.000
spese di custodia – **dati DGSTAT al netto dell'IVA**	11.000.000	11.000.000
altre voci (giudici popolari, trasferte, testimoni, spese straordinarie, IRAP, stampa, IVA, cassa di previdenza, ecc.)	104.000.000	100.000.000
TOTALE	646.000.000*	633.000.000

**dati aggiornati al 30 giugno 2022*

In particolare, i dati in possesso evidenziano una spesa in costante aumento, essenzialmente imputabile ai costi crescenti della spesa per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che negli ultimi anni è passata dai 215 milioni circa dell'anno 2015 ai 271 milioni circa dell'anno 2016 e ai 323 milioni circa dell'anno 2017, fino ad arrivare ai 366 milioni circa dell'anno 2018 e ai 395 milioni circa dell'anno 2019 (dati del consuntivo di spesa trasmessi dagli uffici giudicanti, comprensivi di IVA e cassa forense).
Nell'anno 2020 si registra una spesa per difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato di circa 393 milioni di euro (dati del consuntivo di spesa trasmessi dagli uffici giudicanti, comprensivi di IVA e cassa forense), in lieve flessione rispetto a quella registrata nell'anno 2019. Il dato riferibile all'anno 2020, in ogni caso, deve essere letto alla luce della situazione di emergenza sanitaria che ha fortemente condizionato l'attività processuale con la sospensione o il rinvio dei giudizi civili e penali.
Nell'anno 2021, infine, si registra una spesa per difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato di circa 401 milioni di euro (dati del consuntivo di spesa trasmessi dagli uffici giudicanti, comprensivi di IVA e cassa forense).

Premesso che le spese di giustizia derivano direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria, sul quale questa amministrazione non può in alcun modo interferire, giova ricordare che tali spese hanno natura obbligatoria e che i relativi parametri di erogazione sono regolati da norme di legge, ragion per cui eventuali risparmi possono essere conseguiti soltanto con

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.04-10-2022.0031028.U_Relazione sullo stato delle spese di giu.pdf pag. 2 di 11

l'adozione di provvedimenti normativi che incidano su istituti ed attività previste a garanzia del procedimento giurisdizionale.

Servizio amministrativo di gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile

Come noto, Poste Italiane S.p.A. ha espletato, nella vigenza del disposto dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, il servizio postale di notifica degli atti giudiziari quale fornitore del servizio universale.

Il Ministero della giustizia, in data 15 luglio 2004, aveva sottoscritto con Poste Italiane S.p.A. una prima convenzione relativa al servizio amministrativo per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile (con durata fino al 31 dicembre 2006), nonché, in data 26 settembre 2007, una seconda convenzione relativa al medesimo servizio (con durata dall'1 ottobre 2007 al 30 settembre 2010), nonché ancora, in data 29 settembre 2010, una terza convenzione (con durata fino al 30 settembre 2013), nonché infine, in data 21 dicembre 2016, una quarta convenzione per il periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Nell'anno 2018, all'indomani dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017 n. 124 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*"), pubblicata sulla G.U. del 14 agosto 2017, n. 189 – che, come noto, in un'ottica di apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari, ha disposto l'abrogazione, a far data dal 10 settembre 2017, dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che attribuiva "in esclusiva" al fornitore del servizio postale universale, Poste Italiane S.p.A., il servizio di notifica degli atti giudiziari – l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018, ha approvato il "*regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285*", in vigore dal 1 marzo 2018 (ossia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità).

Successivamente il Ministero dello sviluppo economico, con decreto del 19 luglio 2018, ha approvato il "*disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada*" (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 208 del 7.9.2018).

Tuttavia, fino a che i soggetti privati diversi da Poste Italiane S.p.A. non avranno ottenuto le licenze individuali di cui al citato art. 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non potranno partecipare a procedure selettive per l'affidamento del servizio di notifica degli atti giudiziari.

Poiché dunque, alla data del 13 dicembre 2018, nessun soggetto diverso da Poste Italiane S.p.A. aveva ottenuto la citata licenza individuale, in applicazione del disposto dell'art. 63, comma 2, lett. *b)* del d.l. 18 aprile 2016, n. 50 (che prevede l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione quando i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché "*la concorrenza è assente per motivi tecnici*") e allo scopo di assicurare la continuità del servizio e di tutelare il sotteso interesse pubblico generale, il Ministero della giustizia, con determina del 13 dicembre 2018, ha disposto di prorogare l'affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio in questione per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019, alle condizioni previste dalla già citata convenzione stipulata in data 21 dicembre 2016 e dalle successive modifiche, precisando che la convenzione prorogata si intenderà comunque risolta di diritto ove il relativo servizio sia aggiudicato all'esito dell'espletanda gara. La convenzione in esame è stata dunque prorogata per l'anno 2019 con atto sottoscritto in data 13-14 dicembre 2018 (approvato con atto sottoscritto in data 20-29 novembre 2019 e registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 2019 al n. 2369), alle condizioni previste dalla convenzione stipulata in data 21 dicembre 2016 e dalle successive modifiche.

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.04-10-2022.0031028.U_Relazione sullo stato delle spese di giu.pdf pag. 3 di 11

Nei primi mesi dell'anno 2019 alcuni soggetti privati hanno ottenuto le licenze individuali di cui al citato art. 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per lo svolgimento del relativo servizio in ambito regionale e nazionale.

Il Ministero della giustizia, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del citato Regolamento Agcom, nonché all'esito dei lavori dell'apposito tavolo tecnico istituito presso l'Ufficio di Gabinetto, ha dunque in primo luogo diramato (disponendone altresì la pubblicazione sul sito internet) le linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, adottate dalla Direzione generale della giustizia civile in data 12.3.2019. Successivamente questa stessa Direzione generale ha provveduto a riscontrare le numerose richieste di chiarimento pervenute da vari operatori postali, fornendo, sempre all'esito delle opportune interlocuzioni interne e d'intesa con il sig. Capo di Gabinetto, alcune indicazioni integrative.

Per completezza di esposizione preme rappresentare che, con riferimento a tali linee guida, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 23.7.2019, ha reso il parere ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (AS1610, pubblicato sul bollettino settimanale dell'Autorità medesima n. 35 dell'anno XXIX e sul sito istituzionale in data 2.9.2019), rilevando "*talune criticità concorrenziali*" nonché formulando "*alcune osservazioni affinché il sistema delle nuove licenze individuali speciali sia effettivamente orientato ai principi di apertura del mercato, semplificazione e non discriminazione*". Il Capo di Gabinetto del 6.10.2019 ha prontamente fornito all'Autorità gli opportuni chiarimenti in ordine ai profili di interesse del Ministero della giustizia, evidenziando in particolare:

- quanto alla dedotta sussistenza di analogo obbligo formativo in capo a Poste Italiane S.p.A., quanto meno con riferimento al personale di nuova contrattualizzazione: **che** l'art. 9 del citato regolamento approvato dall'Agcom con delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018, nel dare attuazione al disposto dell'art. 1, comma 58, della legge n. 124/2017, ha individuato quali destinatari dell'obbligo in questione solo "*i titolari di licenze speciali*", tra i quali non figura Poste Italiane S.p.A.; **che** pertanto non rientra pertanto tra le competenze del Ministero della giustizia stabilire se, alla stregua della vigente cornice normativa, Poste Italiane S.p.A. debba o meno munirsi, nell'attuale contesto normativo e regolamentare di riferimento, di licenza speciale per (continuare a) svolgere il servizio di notifica in questione;
- quanto alle evidenziate "*lacune di natura informativa e organizzativa*" relative all'espletamento della procedura formativa: **che** il disposto dell'art. 9 attribuiva a questa Amministrazione unicamente il compito di fornire indicazioni di carattere generale – per l'appunto denominate "*linee guida*" – cui avrebbero dovuto conformarsi "*il programma e i contenuti dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità di svolgimento degli esami finali*"; **che**, in tale contesto, attraverso l'adozione delle linee guida e dei successivi chiarimenti si è adeguatamente assolto a tale compito, operando al fine di assicurare un livello uniforme e idoneo della qualità del servizio.

Successivamente l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito dell'attività preparatoria finalizzata all'aggiornamento delle linee guida sugli affidamenti di servizi postali, ha, con delibera del Consiglio del 30 ottobre 2019, istituito un "*tavolo tecnico finalizzato all'avvio di un confronto con tutti i soggetti coinvolti e ad individuare possibili soluzioni condivise*" rispetto ad "*alcune problematiche segnalate dagli operatori economici*" e, in particolare, "*la questione relativa alla formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, disciplinata con le apposite Linee guida emanate dal Ministero della Giustizia in data 12/3/2019 che, da quanto è emerso, sembrerebbe precludere l'accesso alle gare agli operatori postali diversi da Poste Italiane*"

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.04-10-2022.0031028.U_Relazione sullo stato delle spese di giu.pdf pag. 4 di 11

(e ciò a causa di lacune **sia** "*di natura informativa (circa i contenuti dei corsi di formazione, le concrete modalità di svolgimento dei medesimi, i precisi contenuti delle prove di esame e l'indicazione delle sessioni di queste prove di esame)*", **sia** "*di tipo organizzativo quale, ad esempio, l'indisponibilità degli uffici UNEP a svolgere le funzioni di affiancamento ad essi attribuite nell'ambito del processo formativo*").

All'esito della riunione del 18 novembre 2019 (svoltasi alla presenza dei rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), il Ministero della giustizia ha svolto tutti gli approfondimenti di propria competenza e predisposto un nuovo testo delle citate linee guida, che tiene conto anche dell'esito degli ulteriori lavori svoltisi presso l'ANAC e, segnatamente, delle osservazioni formulate dagli operatori economici. All'inizio del corrente anno 2020 tale testo è stato sottoposto al parere dei soggetti istituzionali partecipanti al tavolo e verrà di qui a poco formalmente diramato.

Poiché dunque, alla fine del 2019, nessuna delle imprese private titolari di licenza individuale speciale ha completato le attività di formazione del personale da adibire all'accettazione e al recapito degli atti giudiziari, nonché alla consegna degli invii inesitati, il Ministero della giustizia, allo scopo di assicurare la continuità del servizio e di tutelare il sotteso interesse pubblico generale, ha determinato di prorogare la validità e l'efficacia della convenzione in essere con Poste Italiane S.p.A. per l'anno 2020 (sempre con la precisazione che la convenzione prorogata si intenderà comunque risolta di diritto ove il relativo servizio sia aggiudicato all'esito dell'espletanda gara), con atto sottoscritto in data 18 dicembre 2019.

Parallelamente, nel corso del 2019, il Ministero della giustizia ha avviato le attività di propria competenza per la definizione dei contenuti del capitolato dell'espletanda gara aperta (*ex* art. 60 d.lgs. 50/2016) per l'affidamento dei servizi di recapito degli atti giudiziari per il Ministero della giustizia, compresi i servizi postali a monte e a valle. In particolare, con nota del Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del 17 settembre 2019 (prot. DOG n. 167158.U e DAG n. 177244.E), "*perseguendo l'obiettivo innanzi tutto di economia di spesa e di iter procedurali, nonché di assicurare l'uniformità delle condizioni per tutti gli uffici giudiziari, una maggiore celerità nell'espletamento della gara e la riduzione del rischio di eventuali contenziosi*", ha formalmente richiesto a Consip S.p.A. lo "*svolgimento su delega della procedura di gara per l'affidamento del servizio di notifica degli atti giudiziari in materia penale e civile ai titolari di licenze individuali speciali*".

Al riguardo si rappresenta che sono ancora in corso le attività di competenza del Ministero della giustizia per la definizione dei contenuti del capitolato dell'espletanda gara aperta (*ex* art. 60 d.lgs. 50/2016) per l'affidamento dei servizi di recapito degli atti giudiziari per il Ministero della giustizia, compresi i servizi postali a monte e a valle, e per l'individuazione dello strumento contrattuale idoneo a consentire a Consip S.p.A. lo svolgimento dell'attività richiesta con atto della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del 10 dicembre 2020 prot. DOG.10/12/2020.020866.U): infatti, le interlocuzioni avviate con Consip S.p.A., finalizzate all'individuazione dello strumento contrattuale idoneo a consentire lo svolgimento dell'attività richiesta, hanno subito un'inattesa ed imprevedibile sospensione a causa dell'emergenza epidemiologica fin dai primi mesi del 2020.

Quanto sopra ha determinato, con atto sottoscritto in data 20 dicembre 2021, la quarta proroga dell'affidamento a Poste Italiane S.p.A., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. *b)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del servizio amministrativo per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.04-10-2022.0031028.U_Relazione sullo stato delle spese di giu.pdf pag. 5 di 11

atti giudiziari in materia penale e civile anche per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2022, alle condizioni previste dalla convenzione stipulata in data 21 dicembre 2016 (approvata con atto del 19 settembre 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2017 al n. 1-2344).

Tanto chiarito, si evidenzia che, nel corso degli anni 2021 e 2022, in virtù degli accordi sottoscritti, sono stati effettuati i seguenti pagamenti a favore di Poste Italiane S.p.A.:

- in data 22.11.2021 si è provveduto a pagare le restanti fatture emesse da Poste Italiane S.p.A. nell'anno 2020 e relative alle prestazioni rese da ottobre a dicembre dello stesso anno pari ad € 3.599.386,37, IVA compresa, utilizzando il decreto d'impegno n. 11867 del 02.12.2020;
- in data 17.12.2021 si è provveduto a pagare le fatture emesse da Poste Italiane S.p.A. nell'anno 2021 e relative alle prestazioni rese da gennaio a settembre dello stesso anno pari ad € 10.197.645,19, IVA compresa, utilizzando il decreto d'impegno n. 19698 del 07.12.2021;
- in data 26.07.2022 si è provveduto a pagare le restanti fatture emesse da Poste Italiane S.p.A. nell'anno 2021 e relative alle prestazioni rese da ottobre a dicembre dello stesso anno pari ad € 3.324.947,96, IVA compresa, utilizzando il decreto d'impegno n. 19698 del 07.12.2021.

ANNO 2022

Nell'anno 2022 lo stanziamento iniziale di bilancio del cap. 1360, "*spese di giustizia*" è stato pari a:

- p.g. 1 euro 622.990.940
- p.g. 15 euro 30.000.000

a fronte di un fabbisogno che, su base previsionale, anche per quest'anno risulta quantificato, in via prudenziale, **in misura non inferiore ai 600 milioni di euro**.
Detta previsione di spesa è stata effettuata monitorando i dati relativi alla spesa sostenuta dagli uffici giudiziari **nel primo quadrimestre dell'anno in corso pari a circa 246 milioni di euro** (dati del consuntivo trasmessi dagli uffici territoriali, comprensivi di IVA e cassa forense, aggiornati al 30 giugno 2022) e comparando gli stessi con quelli osservati negli ultimi anni.
Tale *modus procedendi* sembra essere il più idoneo a verificare, entro il mese di giugno, l'andamento della spesa di giustizia, consentendo di evidenziare sentori dai quali desumere che stiano per verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio.
Tuttavia, occorre evidenziare che la spesa di giustizia è in sé una spesa piuttosto variabile, condizionata dal numero di processi, dalla celerità con cui vengono effettuate le liquidazioni giudiziarie, nonché da parametri reddituali (come nel caso del patrocinio a spese dello Stato, il cui limite di reddito per l'ammissione viene, come detto, aggiornato ogni due anni), con la conseguenza che non è possibile prevedere, con precisione, quella che potrà essere la spesa che verrà sostenuta in un dato anno.

Capitolo 1363 "*spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni*"

ANNO 2021

Nell'anno 2021 lo stanziamento iniziale di bilancio a valere sul capitolo 1363/01 "*spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni*" è stato pari ad euro 213.718.734, a fronte di uno stanziamento totale definitivo di euro 203.218.734, in linea con la spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2021, pari a circa 203 milioni di euro, con conseguente insussistenza di situazioni debitorie, sulla base delle risorse finanziarie in conto residui disponibili.

Capitolo 1363, p.g. 1, anno 2021

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.04-10-2022.0031028.U_Relazione sullo stato delle spese di giu.pdf pag. 6 di 11

Capitolo	dotazione iniziale di bilancio	variazione di bilancio	stanziamento definitivo	spesa relativa all'anno 2021	**debiti fuori bilancio**
1363	213.718.734	- 10.500.000	203.218.734	203.000.000	**0**

Posizioni debitorie

I dati in possesso evidenziano, nel corso degli ultimi 10 anni, una significativa riduzione della spesa per intercettazioni: si è infatti passati dai 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di circa 245 milioni di euro dell'anno 2015 e di circa 205 milioni di euro nell'anno 2016, aumentata a circa 230 milioni di euro nell'anno 2017 e diminuita nell'anno 2018 a circa 205 milioni di euro.

Considerando il triennio 2019 – 2021 il *trend* è sempre improntato comunque al risparmio della spesa: nell'anno 2019 diminuisce a circa 200 milioni di euro, per arrivare a circa a circa 177 milioni di euro nell'anno 2020 (probabilmente a causa del periodo di sospensione delle attività processuali causato dal lockdown per l'emergenza sanitaria da COVID-19) per aumentare nel corso dell'anno 2021 a circa 203 milioni di euro.

Giova ancora una volta ricordare, in linea generale, che anche le spese in esame hanno natura obbligatoria, derivando direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria (sulla quale questa Amministrazione non può in alcun modo interferire).

ANNO 2022

Nell'anno 2022 lo stanziamento di bilancio del cap. 1363 è stato pari a euro 213.718.734, a fronte di una spesa presunta che, su base previsionale, può essere quantificata in linea con lo stanziamento di bilancio.

Nel primo quadrimestre dell'anno 2022 gli uffici giudiziari hanno sostenuto una spesa di circa 76 milioni di euro - come risulta dai dati, a oggi, comunicati dagli uffici di Procura (dati del consuntivo, comprensivi di IVA e cassa forense, aggiornati al 30 giugno 2022).

dati del consuntivo trasmessi dagli uffici territoriali, comprensivi di IVA e cassa forense, e in via di accertamento definitivo.

La previsione di spesa è stata quantificata sulla base della spesa monitorata nel primo quadrimestre dell'anno in corso, tenendo altresì conto della spesa osservata negli ultimi anni.

Razionalizzazione della spesa per intercettazione

Al riguardo si segnala che, al fine di dare attuazione al dettato normativo di cui all'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"), con decreto del 29.3.2017 il Ministro della giustizia aveva provveduto ad istituire uno specifico Gruppo di lavoro onde concludere rapidamente il complesso lavoro di ricognizione, analisi ed elaborazione necessario alla tempestiva e compiuta adozione dei decreti interministeriali sia per le prestazioni obbligatorie sia per le funzionali e dei decreti legislativi attuativi della legge, allo scopo di assicurare una effettiva riconduzione della spesa per le intercettazioni ad un canone rispondente, da un lato, alle necessità degli uffici giudiziari che dispongono le operazioni e, dall'altro, ai reali costi attualmente sostenuti dagli operatori del settore. Questa Direzione generale ha partecipato attivamente alle attività del gruppo di lavoro, contribuendo all'adozione del decreto interministeriale 28 dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 2018, con il quale sono state revisionate le voci di listino per le cd. "prestazioni obbligatorie",

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.04-10-2022.0031028.U_Relazione sullo stato delle spese di giu.pdf pag. 7 di 11

al fine di conseguire, in conformità al disposto normativo, una riduzione della spesa di almeno il 50% rispetto alle tariffe praticate per le voci di listino stabilite con il decreto interministeriale del 26.4.2001.
I primi effetti di risparmio sulla spesa del nuovo listino si sono potuti apprezzare soltanto a partire dall'anno 2018 (essendo il citato decreto interministeriale entrato in vigore in data 23 gennaio 2018, data della registrazione alla Corte dei conti). In particolare, a fronte di una spesa per prestazioni obbligatorie di circa 32 milioni di euro nel biennio 2016-2017, nell'anno 2018 si è registrata una spesa di circa 23 milioni di euro che diminuisce progressivamente a circa 16 milioni di euro nell'anno 2019, a circa 13 milioni di euro nell'anno 2020, per poi ritornare a circa 16 milioni di euro nell'anno 2021 (dati del consuntivo di spesa trasmessi dagli uffici di Procura, aggiornati al 30 giugno 2022).
Con riferimento ai lavori finalizzati all'individuazione e alla tariffazione delle cd. prestazioni funzionali alle intercettazioni, nel corso dell'anno 2020 è stato predisposto un decreto interministeriale, con relativo tariffario di tali spese, al fine di coniugare il perseguimento del risparmio di spesa richiesto dal legislatore con il mantenimento sia del livello qualitativo dei servizi resi in favore dell'autorità giudiziaria (che dovranno sempre essere al passo dell'evoluzione tecnologica che contraddistingue il settore), sia di un ragionevole margine di profitto per gli operatori medesimi.

Capitolo 1362 *"Indennità da corrispondere alla magistratura onoraria"*

ANNO 2021

Piano gestionale 01 **– compensi Giudici di pace, GOT, GOA e VPO**
Nell'anno 2021 è stata sostenuta una spesa a valere sul capitolo 1362/01 "*Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, giudici onorari di Tribunale e vice procuratori onorari ...*" di **circa 112 milioni di euro**, inferiore allo stanziamento definitivo di bilancio (pari a complessivi euro 194.349.725), con conseguente insussistenza di situazioni debitorie.

Com'è noto, tale spesa è comprensiva degli emolumenti stipendiali spettanti ai giudici onorari - i ruoli di spesa fissa registrati fino al mese di novembre 2021 ammontano a circa 64,6 milioni di euro - gestiti con procedure di pagamento poste in essere direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze che si avvale del programma informatico applicativo "*GiudiciNet*", nel quale l'importo effettivamente pagato è noto solamente dopo la chiusura dell'esercizio.

L'emergente disponibilità di risorse rispetto al reale fabbisogno a valere sul cap. 1362/01, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, è scaturita dal ritardo con cui si stanno realizzando gli effetti finanziari della riforma in itinere della magistratura onoraria.

La spesa relativa alla magistratura onoraria ha, comunque, mostrato, negli ultimi dieci anni, un *trend* in sensibile diminuzione passando da circa 150 milioni di euro (anno 2010) a circa 100 milioni di euro (anno 2020). La riduzione di spesa può essere collegata, oltre alle vacanze di organico della magistratura onoraria, all'adozione di alcuni interventi normativi che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari.

Si osserva che il regime dei compensi di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è stato profondamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 629-633, con decorrenza dal 1° gennaio 2022; pertanto si stima che, per l'esercizio finanziario corrente, gli effetti della suddetta riforma si potranno apprezzare presumibilmente a partire dal secondo semestre.

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.04-10-2022.0031028.U_Relazione sullo stato delle spese di giu.pdf pag. 8 di 11

Si indica di seguito la spesa sostenuta nell'ultimo biennio in relazione alle varie categorie di giudici che compongono la magistratura onoraria, tenendo anche conto della rilevazione che viene condotta dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa sulle spese di giustizia iscritte nel registro delle spese pagate dall'Erario (mod. 1/A/SG):

Capitolo 1362, p.g. 1, anno 2021

CATEGORIE DI MAGISTRATI ONORARI	anno 2021*	anno 2020
Giudici di pace - **dati DGSTAT al netto di imposte e oneri**	41.000.000	37.000.000
Giudici onorari aggregati e Giudici onorari di Tribunale - **dati DGSTAT al netto di imposte e oneri**	27.000.000	21.000.000
Vice procuratori onorari - **dati DGSTAT al netto di imposte e oneri**	30.000.000	25.000.000
Altre voci (IVA, oneri previdenziali, ecc.)	14.000.000	17.000.000
TOTALE	112.000.000*	100.000.000

* *dati aggiornati al 30 giugno 2022*

***Piano gestionale 04* – indennità spettanti ai giudici ausiliari**

Nell'anno 2021 lo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1362, piano gestionale 4, è stato di 6.000.000 di euro. La suddetta somma è stata sufficiente a coprire le esigenze dell'intero anno.

ANNO 2022

***Piano gestionale 01* – compensi giudici di pace, GOT, GOA e VPO**

La dotazione di bilancio dell'anno 2022 del capitolo 1362/01 è di euro 197.449.725. Per l'anno 2022 è prevista una spesa inferiore allo stanziamento iniziale, poiché gli effetti completi della riforma della magistratura onoraria decorreranno presumibilmente a far data dall'esercizio finanziario 2023.

Infine, si rappresenta che, nel mese di marzo del corrente anno, è stata autorizzata una variazione compensativa, in termini di sola cassa, dal capitolo 1362/01 a favore principalmente del capitolo 1360/14, nell'ambito del Programma "*Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria*", al fine di ripianare le situazioni debitorie pregresse maturate al 31.12.2020 per un importo di euro 7.884.737,64.

***Piano gestionale 04* – indennità spettanti ai giudici ausiliari**

Sul piano gestionale 04 del capitolo 1362, secondo il d.l. n. 69/2013, art. 72, è stata autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per la remunerazione dei giudici ausiliari (a fronte di una dotazione di bilancio di pari importo), che si ritiene sufficiente a coprire le esigenze dell'intero anno 2022.

REPERIMENTO DI RISORSE AGGIUNTIVE

Come già evidenziato, la spesa di giustizia ha natura obbligatoria, derivando direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria (sul quale questa Amministrazione non può in alcun modo interferire). L'ammontare della suddetta spesa è determinato dal numero dei processi e da parametri di liquidazione regolati da norme di legge. In tale contesto, eventuali risparmi di spesa potranno essere conseguiti soltanto con l'adozione di modifiche normative in grado di incidere su istituti ed attività previste a garanzia del procedimento giurisdizionale.

- **Capitolo 1360 "*spese di giustizia*"**

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.04-10-2022.0031028.U_Relazione sullo stato delle spese di giu.pdf pag. 9 di 11

Al fine di assicurare la copertura finanziaria della spesa manifestata dagli uffici giudiziari per l'esercizio finanziario corrente - che, **anche per il 2022**, risulta essere quantificata, in via prudenziale, **in misura non inferiore ai 600 milioni di euro,** sono state intraprese le seguenti iniziative:

- in data 30/03/2022 e 21/07/2022, sono state disposte e autorizzate, con decreti del Direttore generale degli affari interni, n. 2 variazioni compensative ciascuna per l'importo di **€ 9.728.622** - per un totale complessivo di **€ 19.457.244** -, in termini di competenza e di cassa, tra i piani gestionali 15 e 1 del capitolo 1360, al fine di adeguare la maggiore spesa annua per onorari da corrispondere ai difensori nei casi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, derivante dall'aggiornamento dei parametri forensi per effetto delle modifiche al "*Regolamento di cui al decreto 10 marzo 2014, n. 55*";
- in data 15/07/2022, è stata disposta e autorizzata, con decreto della sig.ra Ministra, una variazione compensativa, in termini di sola cassa, tra il capitolo 1264, piani gestionali 1 e 2, e il capitolo 1360, piano gestionale 1, per l'importo di **€ 23.000.000**, per provvedere tempestivamente all'emissione dei decreti d'impegno pluriennali per spesa delegata e dei conseguenti ordini di accreditamento per il III quadrimestre 2022 a favore della rete dei funzionari delegati dislocati sul territorio;
- nel mese di maggio è stata presentata e accolta parzialmente dal competente Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'importo di **€ 50.000.000**, la richiesta di complessivi **€ 108.170.000** per uno stanziamento straordinario, in termini di sola cassa, mediante prelevamento dal "*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*", di cui all'art. 29 della legge n. 196/2009, al fine di adeguare la dotazione iniziale di bilancio all'effettivo fabbisogno di spesa dell'esercizio corrente, poiché parte della disponibilità di cassa in conto anno 2022 è già stata utilizzata per far fronte al ripianamento delle posizioni debitorie pregresse maturate al 31.12.2021.

Allo stato, il fabbisogno di sola cassa è aggiornato a **€ 36.440.000** e si resta in attesa che venga autorizzata dal competente Ministero dell'economia e delle finanze un'integrazione, in termini di sola cassa, di **€ 35.170.000,** sempre mediante prelevamento dal "*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*". Per i restanti 1,2 milioni di euro mancanti sul piano gestionale 1 si provvederà probabilmente con una futura variazione compensativa tra i capitoli di spesa gestiti da questa Direzione generale, nel momento in cui sarà definita, in via previsionale, la spesa di giustizia per il III quadrimestre 2022.

- **Capitolo 1362 "*indennità alla magistratura onoraria*"**

Relativamente ai piani gestionali 1 e 4, **non si rilevano scostamenti rispetto alle risorse stanziate in bilancio.** Non sussiste pertanto alcuna necessità di integrazione di fondi poiché si prevede una spesa in linea con lo stanziamento di bilancio.

- **Capitolo 1363 "*spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni*"**

Al fine di assicurare la copertura finanziaria della spesa manifestata dagli uffici giudiziari per l'esercizio finanziario corrente, nel mese di maggio è stata presentata e accolta parzialmente dal competente Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'importo di **€ 8.000.000**, la richiesta di complessivi **€ 12.514.000** per uno stanziamento straordinario, in termini di sola cassa, mediante prelevamento dal "*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*", di cui all'art. 29 della legge n. 196/2009, al fine di adeguare la dotazione iniziale di bilancio all'effettivo fabbisogno di spesa dell'esercizio corrente, poiché parte della disponibilità di cassa in conto anno 2022 è già stata utilizzata per far fronte al ripianamento delle posizioni debitorie pregresse maturate al 31.12.2021.

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.04-10-2022.0031028.U_Relazione sullo stato delle spese di giu.pdf pag. 10 di 11

Allo stato, si attende che venga autorizzata un'integrazione, in termini di sola cassa, di **€ 4.514.000,** sempre mediante prelevamento dal "*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*".

Roma, 27 luglio 2022

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

Firmato digitalmente da MIMMO GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GAB.04-10-2022.0031028.U_Relazione sullo stato delle spese di giu.pdf pag. 11 di 11